

In evidenza

Normativa: **Detassazione del salario di produttività per il 2014**

Prassi e Giurisprudenza: **Chiarimenti sui profili fiscali e catastali degli impianti fotovoltaici**

IRES/IRPEF

1. **Detassazione del salario di produttività per il 2014**
2. **Transfer pricing interno e abuso del diritto**
3. **Proroga comunicazione beni ai soci e finanziamenti**
4. **Indennità chilometriche nell'attività sportiva dilettantistica**
5. **Chiarimenti sui profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici**
6. **Residenza e sgravio fiscale delle perdite**

IVA

7. **Fatturazione elettronica**

VARIE

8. **Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (DL n. 66/2014)**
9. **Modifiche alla cartella di pagamento**
10. **Sisma: approvazione dei modelli per il credito d'imposta**
11. **Applicabilità al giudizio tributario delle novità procedurali sul ricorso**
12. **Centro Operativo responsabile per i rimborsi da deducibilità IRAP**
13. **Fissazione interessi di mora per somme iscritte a ruolo**
14. **Mancato utilizzo dei terreni soggetti a piani particolareggiati**

AIUTI DI STATO

15. **Linee guida sugli aiuti di Stato energia e ambiente**

INTERNAZIONALE

16. **OCSE – Public consultations on TP documentation and CbC reporting**
17. **OCSE – Global VAT Forum Tokyo 2014**
18. **OCSE – Taxing Wages 2014**
19. **EU – Letter from BusinessEurope about financial transactions tax**

ATTIVITA' DELL'AREA

20. **Audizione Confindustria su proposta dichiarazione IVA standard**
21. **Semplificazioni fiscali - Incontro con il dipartimento della funzione pubblica**
22. **Coordinamento tributario triveneto**
23. **VAT group meeting di BusinessEurope**



IRES/IRPEF

1. Detassazione del salario di produttività per il 2014

È stato pubblicato (in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014) il DPCM 19 febbraio 2014 che regola per l'anno in corso la detassazione del salario di produttività disposta dalla Legge di Stabilità 2013 (commi 481-482, art. 1, L. n. 228/2012).



DPCM 19 febbraio 2014

Viene così confermata anche per il 2014 la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di fruire sulla retribuzione di produttività di un regime d'imposta sostitutivo dell'IRPEF e delle relative addizionali con aliquota del 10%.

Sono state preservate le modalità applicative già stabilite in riferimento alla detassazione 2013 (vedi DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato in GU n. 75 del 29 marzo 2013 e Circolari AdE n. 49 e n. 59 del 2008). Quanto ai parametri di fruizione, l'accesso all'agevolazione resta consentito solo ai soggetti che abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente nel 2013 non superiore a 40.000 euro (al lordo delle somme assoggettate alla detassazione 2013) ma è stato aumentato, portandolo da 2.500 a 3.000 euro lordi, l'importo massimo della retribuzione di produttività agevolabile.

Confindustria ha prontamente richiesto chiarimenti all'Agenzia delle entrate circa possibili interferenze tra la disciplina della detassazione del salario di produttività e il bonus IRPEF concesso dall'art. 1 del DL n. 66/2014 (per il commento generale alle misure di rilevanza fiscale contenute nel DL n. 66/2014 si rinvia alla circolare dedicata, pubblicata contestualmente alla presente sulla Comunità Fisco di Confindustria).

Considerando che il bonus IRPEF spetta a condizione che il reddito complessivo del soggetto beneficiario non vada oltre i 26.000 euro, sono state chieste delucidazioni riguardo la rilevanza o meno nella verifica del rispetto del predetto limite di reddito delle somme percepite dal lavoratore come retribuzione di produttività. Nel segnalare questo punto è stata posta in evidenza la necessità di far coesistere le due agevolazioni, che sono state varate dal Legislatore con l'intento di perseguire finalità distinte.

Inoltre, dato che il bonus non viene erogato ai cosiddetti "incapienti", cioè ai soggetti la cui imposta lorda non supera la detrazione da lavoro dipendente (ex art. 13 co. 1), è stato chiesto se fosse possibile per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente di poco superiori alla soglia di incapienza del bonus (es. 10.000 euro) ma che includono anche somme assoggettate all'imposta sostitutiva (es. 3.000 euro), computare queste ultime somme nel calcolo dell'imposta ordinaria e della relativa detrazione.

Riguardo il primo punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la retribuzione di produttività soggetta ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del computo del reddito complessivo del contribuente (ex art. 2, comma 2, DL 93/2008) e quindi della stessa non deve tenersi conto nella verifica della soglia massima di reddito per l'erogazione del bonus IRPEF.

Con riferimento alla seconda questione, invece, l'Agenzia ha riconosciuto la possibilità di verificare la spettanza del bonus calcolando un'imposta lorda

virtuale sull'intero reddito di lavoro dipendente, senza escludere le somme già detassate del salario di produttività. In tal modo il regime di favore concesso alla produttività non comporta l'incapienza del lavoratore consente quindi ai soggetti con redditi da lavoro dipendente basso l'accesso ad entrambe le agevolazioni.

2. Transfer pricing interno e abuso del diritto

Con la sentenza n. 8849 del 16 aprile 2014, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema del cosiddetto "*transfer pricing* interno", ribadendo l'indirizzo già assunto nella sentenza n. 17955 del 24 luglio 2013, secondo cui, in applicazione del principio di divieto di abuso del diritto, l'Ufficio accertatore ha la possibilità di contestare eventuali manovre sui prezzi di trasferimento anche con riguardo a società parte del medesimo gruppo aventi tutte sede in Italia.



Cassazione
Sentenza,
n. 8849/2014

La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava un gruppo italiano di società cooperative, nell'ambito del quale la capogruppo vendeva merci ad una sua controllata al 100% praticando un prezzo maggiorato rispetto a quello praticato ai propri soci. Tale pattuizione, secondo la tesi dell'Ufficio accertatore sposata dalla Corte, aveva avuto il solo scopo di assicurare, mediante il trasferimento infragruppo di utili, un vantaggio fiscale al gruppo stesso, collegato alla più favorevole legislazione fiscale concessa alle società cooperative.

3. Proroga comunicazione beni ai soci e finanziamenti

Con il provvedimento emanato in data 16 aprile 2014, viene modificato il termine di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.



Provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle
entrate, prot.
2014/54581

Il termine ultimo di presentazione, precedentemente previsto per il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento o i finanziamenti sono stati ricevuti, è ora fissato entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

La modifica in questione appare molto opportuna in quanto, fissando il suddetto termine in data successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, consente di poter utilizzare i dati emergenti dalla dichiarazione stessa e dai bilanci relativi all'esercizio di riferimento.

4. Indennità chilometriche nell'attività sportiva dilettantistica

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014, è intervenuta per fornire chiarimenti circa il trattamento tributario delle indennità chilometriche erogate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.



Risoluzione
Agenzia
delle entrate,
11 aprile 2014,

I redditi conseguiti da sportivi dilettanti, si ricorda, sono classificati nell'ambito della categoria dei redditi diversi. In particolare l'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR ricomprende in tale categoria:



"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati [omissis] nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto". n. 38/E

Il successivo articolo 69, comma 2, stabilisce, da un lato, che fino a concorrenza dell'importo di 7.500 euro annui detti redditi sono comunque esclusi da tassazione e (ed è questo l'aspetto rilevante ai fini della presente risoluzione), che non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Con la citata risoluzione, l'Agenzia chiarisce che le indennità chilometriche sono assimilabili ai rimborsi per spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto. Pertanto, tali indennità chilometriche, se corrisposte in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (e sempreché documentate) non concorrono a formare il reddito in forza del secondo periodo dell'art. 69, comma 2, del TUIR. Mentre, se sono corrisposte in relazione a prestazioni all'interno del territorio comunale concorrono alla formazione del reddito, ferma restando la soglia di detassazione sopra richiamata. Quanto alla definizione di "territorio comunale", la risoluzione richiama la C.M. 3 luglio 1986 n. 27 ove viene chiarito che il territorio comunale è quello in cui risiede o dimora abitualmente il soggetto che percepisce l'indennità chilometrica, non rilevando, a tal fine, la sede dell'organismo erogatore.

L'Agenzia precisa, altresì, che dette spese devono essere documentate analiticamente e quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto delle tabelle ACI.

5. Chiarimenti sui profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici

Il 23 aprile 2014, è stata presentata presso la Camera dei Deputati un'interrogazione parlamentare (n. 502689) con la quale sono stati richiesti chiarimenti al Ministro dell'Economia e delle Finanze circa i profili fiscali e catastali degli impianti fotovoltaici delineati dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013.

L'interrogazione (presentata dall'on. Causi e altri) ha sottolineato la necessità di rivedere le linee guida dettate dal citato documento di prassi con particolare riferimento a due elementi.

Il primo, riguarda gli impianti fotovoltaici integrati in edifici, lastrici solari o installati su aree pertinenziali di altri immobili. Per tali fattispecie la circolare dell'Agenzia ha precisato che non è necessario un autonomo accatastamento dell'impianto ma che occorre comunque comunicare la variazione del valore catastale dell'immobile, qualora, per effetto dell'installazione, il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) aumenti di più del 15% rispetto al valore originario.

Il secondo elemento, riguarda l'aliquota percentuale di ammortamento annuo degli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili, che assume rilevanza ai fini della determinazione dei costi fiscalmente deducibili degli investimenti nel fotovoltaico e che la richiamata Circolare ha ridotto in misura pari al 4% (rispetto al precedente 9%, che è stato invece mantenuto

per i soli impianti che non assumo autonoma rilevanza catastale).

La risposta del Ministero, resa il 30 aprile 2014, ha confermato la posizione riguardo il primo punto, ribadendo che nell'attuale disciplina catastale una variazione del 15% del valore (o della redditività) degli immobili comporta in linea generale obblighi di aggiornamento del relativo valore catastale. (Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 1 del 3 gennaio 2006 – allegato B). Ciò nonostante, è stato precisato che per gli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili esistono specifiche esenzioni dalla dichiarazione catastale anche quando incrementino il valore degli immobili cui sono integrati in misura pari o superiore al 15% (tali fattispecie, già illustrate nella circolare 36/E si riferiscono agli impianti di potenza non superiore a 3Kw per unità immobiliare servita; a quelli la cui potenza in Kw non risulta superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari i cui spazi comuni sono serviti dall'impianto, e agli impianti a terra con cubatura non superiore a 150 m³).

Con riferimento alle aliquote di ammortamento, nella risposta viene evidenziato che l'Agenzia delle entrate condivide l'opportunità di introdurre, con una specifica disposizione normativa, un'aliquota di ammortamento unica per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici, in considerazione del fatto che, attualmente, in carenza di una specifica disciplina di settore, le aliquote di ammortamento sono state derivate in via analogica dai coefficienti tabellari del DM 31 dicembre 1988: facendo riferimento, rispettivamente, alle centrali termoelettriche per gli impianti considerati "mobili" (aliquota 9%) e ai fabbricati industriali per quelli considerati "immobili" (aliquota 4%).

Ciò premesso, si informa che Confindustria ha già fatto presente all'Agenzia delle entrate che le posizioni assunte nella circolare n. 36/E del 2013 non sono condivisibili, poiché creano un'interferenza del tutto ingiustificata tra la disciplina di accatastamento degli impianti e quella del reddito d'impresa.

Si ritiene che, a prescindere dall'obbligo o meno di procedere all'accatastamento degli impianti, dovrebbe comunque trovare applicazione il principio del *component approach* e di conseguenza la parte impiantistica (pannelli, inverter, etc.) dovrebbe poter fruire di un coefficiente di ammortamento tabellare diverso da quello applicabile ai fabbricati (opere murarie). Un'integrazione in tal senso della circolare 36/E è già stata richiesta, essendo illogico sul piano sostanziale che le componenti impiantistiche possano subire un diverso trattamento a seconda delle capacità degli impianti in termini di potenza.

In ogni caso, anche in considerazione delle notevoli interferenze che la presa di posizione dell'Agenzia crea sul piano del bilancio, impedendo di fatto l'ammortamento a quote decrescenti, Confindustria ritiene necessarie specifiche integrazioni alla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1988, da verificare sul piano tecnico anche recependo le indicazioni delle imprese del settore e tenendo conto delle vigenti prassi in materia di bilancio.

6. Residenza e sgravio fiscale delle perdite

La sentenza della Corte di Giustizia sulla causa C-80/12, pronunciata in data 1 aprile 2014, ha riguardato l'interpretazione degli art 49 e 54 TFUE in materia di libertà di stabilimento.

Due società appartenenti al medesimo gruppo e residenti nel Regno Unito avevano richiesto, per il tramite di una società di collegamento compresa in un consorzio e facente parte, al medesimo tempo del gruppo, di poter beneficiare delle perdite fiscali di un'altra società, anch'essa residente nel Regno Unito ma detenuta indirettamente dal consorzio. La società di collegamento



Corte di giustizia europea,
C-80/12

risultava interamente posseduta da una società residente in Lussemburgo, a sua volta detenuta indirettamente dalla capogruppo per il tramite di società con sede in Stati terzi.

Le società richiedenti cercavano di avvalersi dello sgravio di gruppo nell'ambito di un consorzio derivante dall'utilizzo delle perdite della società cedente rivolgendosi alle autorità fiscali del Regno Unito. L'Amministrazione inglese rigettava la domanda di sgravio in quanto la società di collegamento non aveva residenza fiscale nel Regno Unito né vi esercitava attività commerciale per il tramite di una stabile organizzazione.

Pronunciandosi la Corte di giustizia ha affermato che non è compatibile con i principi a tutela della libertà di stabilimento (di cui agli art. 49 e 54 TFUE), una normativa di uno Stato membro che preveda la possibilità per una società residente e parte di un gruppo, di beneficiare del trasferimento delle perdite subite da un'altra società residente, parte di un consorzio, a condizione che la società di collegamento, facente parte nel contempo del gruppo e del consorzio, sia anch'essa residente nel suddetto Stato membro.



7. Fatturazione elettronica

In data 31 Marzo 2014 è stata emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la circolare interpretativa del DM n. 55/2013 in materia di fatturazione elettronica.



Circolare Dipartimento delle Finanze, 31 marzo 2014, n. 1/DF

La circolare fornisce indicazioni in merito all'obbligo di emissione delle fatture in forma elettronica nei confronti della pubblica amministrazione (ex art. 1, commi 209 – 214, della L. 244/2007). In particolare, sono fornite indicazioni circa l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione i cui codici di riferimento sono reperibili nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni; l'emissione della fattura elettronica (che si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna); il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere ad ogni pagamento, anche parziale, in assenza di fattura elettronica.

Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rimanda [alle comunicazioni riguardanti la circolare interpretativa](#) e [l'emanazione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica](#) presenti sul sito istituzionale di Confindustria.



8. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (DL n. 66/2014)

Con il DL n. 66/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, il Governo ha adottato una serie di misure di carattere fiscale, tra le quali, assume particolare rilevanza un intervento di riduzione del cuneo fiscale, attuato, seppur con intensità diversa, tanto sul lato dei lavoratori dipendenti, attra-



Decreto Legge

24 aprile 2014 n. 66

verso l'erogazione di un c.d. bonus IRPEF, quanto su quello delle imprese, con un taglio lineare delle aliquote IRAP. A fronte di tale intervento, tuttavia, è stato disposto un aumento del prelievo su taluni redditi di natura finanziaria, mediante l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota delle imposte sostitutive e delle ritenute alla fonte.

Il provvedimento è intervenuto, poi, con norme di carattere programmatico in materia di contrasto all'evasione fiscale e destinazione delle relative entrate; prevedendo, inoltre, modifiche in tema di versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni (disciplina contenuta nella L. n. 147/2013 – cosiddetta Legge di Stabilità 2014). Infine, sono state introdotte norme che attengono alla disciplina dei versamenti unici mediante F24; disposizioni per la riduzione di alcune spese fiscali in favore del settore agricolo nonché modifiche alle scadenze temporali per la compensazione di crediti commerciali con debiti fiscali.

Per un primo commento di maggior dettaglio sulle disposizioni di carattere tributario contenute nel provvedimento si rinvia alla circolare dedicata, pubblicata di pari data alla presente.

L'iter di conversione in legge del decreto è iniziato il 6 maggio u.s. presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato e dovrà terminare entro il 23 giugno 2014. Sul percorso di conversione, come di consueto, Confindustria assicurerà un attento monitoraggio.

9. Modifiche alla cartella di pagamento

La legge di stabilità 2014 ha in parte modificato l'istituto del reclamo e della mediazione tributaria, disciplinati dall'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabili agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro e notificati a decorrere dal 2 marzo 2014.

Si ricorda che la presentazione preventiva del reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnabile non costituisce più una condizione di ammissibilità del ricorso, ma una condizione di procedibilità dello stesso. Qualora il termine di 90 giorni prescritto per lo svolgimento del procedimento di mediazione dovesse decorrere senza accoglimento del reclamo o senza un accordo di mediazione, la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato viene meno e per il relativo periodo sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta; peraltro, la sospensione non si applica in caso di improcedibilità del reclamo.

Con riferimento al periodo di 90 giorni dalla presentazione del reclamo, previsto per la conclusione del procedimento di mediazione si applicano le disposizioni sui termini processuali (computo e sospensione feriale).

Al fine di dare attuazione a tali modifiche normative, a norma dell'art. 25 del DPR n. 602/1973, l'Agenzia delle Entrate ha emanato un Provvedimento in data 2 aprile 2014 contenente le modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento.

10. Sisma: approvazione dei modelli per il credito d'imposta

L'art. 67-octies del DL n. 83/2012 ha previsto un contributo sotto forma di credito di imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; in data 11 aprile 2014 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni e il



Provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle
entrate, prot.
2014/47595



modello per la richiesta di attribuzione di tale credito.

Per completezza espositiva, si fa presente che tale contributo costituisce un aiuto di Stato, secondo quanto stabilito nella decisione n. 9583 del 19 dicembre 2012 dalla Commissione Europea.

Le imprese ed i lavoratori autonomi, che avevano la propria sede legale o residenza in uno dei comuni interessati dal sisma alla data del 20 maggio 2012 (che ha interessato Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), possono richiedere in via telematica l'attribuzione di un credito di imposta pari ai costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati dagli eventi sismici e per la realizzazione di interventi di miglioramento degli edifici.

Il credito può essere richiesto nel periodo di imposta 2014 (a partire dal 14 aprile e fino al 30 giugno per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013) e nel periodo di imposta 2015 (a partire dal 2 febbraio e fino al 30 aprile per i costi sostenuti nell'anno 2014 o per altri eventuali costi per cui la richiesta del credito non è stata già effettuata).

Tale credito è utilizzabile in compensazione dei versamenti delle imposte da effettuare nello stesso periodo.

11. Applicabilità al giudizio tributario delle novità procedurali sul ricorso

Il 7 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui la riforma dell'articolo 360 del Codice di Procedura Civile, frutto delle modifiche apportate dal DL n. 83/2012, ha effetto anche per i ricorsi per Cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dal giudice tributario.

Si ricorda, che l'articolo 54 del DL n. 83/2012 ha previsto la sostituzione del punto n. 5) del primo comma dell'articolo 360 cpc, concernente il vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" con il seguente: "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Inoltre, è stato inserito l'articolo 348ter, il quale, all'ultimo comma, prevede che il ricorso per Cassazione avverso una sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione appellata può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360 cpc.

Nel caso oggetto di pronuncia della Corte, con sentenza di primo grado era stato rigettato un ricorso contro due avvisi di accertamento (relativi all'IRES e all'IRAP per gli anni 2005-2006), con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché attinenti sia al traffico illecito di rifiuti sia ad operazioni soggettivamente inesistenti. In secondo grado la decisione era stata ribaltata, annullando di fatto e di diritto gli avvisi di accertamento impugnati. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate aveva infine proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e nullità processuale derivante dall'art. 57 del DLgs n. 546/1992 poiché il giudice di appello qualificava inammissibile la contestazione di non inerenza dei costi laddove la stessa era già stata esternata negli avvisi di accertamento.

Il dubbio se le modifiche apportate ai sopraccitati articoli del Codice di Pro-



Provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle
entrate, prot.
2014/52663



Cassazione
Sentenza,
n. 8053/2014

cedura Civile si applichino o meno al giudizio tributario è legittimo in quanto l'art. 54, comma 3bis del DL n. 83/2012 statuisce che le disposizioni di modifica al c.p.c. non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs n. 546/1992. Tale ultimo decreto non prevede peraltro alcuna disciplina speciale per il giudizio di legittimità concernente l'impugnazione delle sentenze d'appello pronunciate dal giudice tributario, ma si limita a rinviare alle norme del codice di rito che regolano il ricorso per Cassazione avverso le sentenze d'appello pronunciate dal giudice ordinario. Per venire a conclusioni diverse significherebbe – secondo la Corte – prevedere l'esistenza di un giudizio per Cassazione "speciale" in materia tributaria che comporterebbe un inammissibile ampliamento per via interpretativa della specialità della giurisdizione tributaria che il Legislatore ha voluto invece volontariamente non prevedere.

12. Centro Operativo responsabile per i rimborsi da deducibilità IRAP

Il Centro Operativo di Venezia è stato indicato dall'Agenzia delle entrate (con provvedimento n. 55939 del 17 aprile 2014) come Ufficio competente per il controllo dei rimborsi richiesti in via telematica dalle società partecipanti ad un consolidato che si siano avvalse della possibilità di dedurre l'IRAP dalle imposte sui redditi.

L'ordine con cui si procederà ai controlli dei rimborsi è stabilito da liste elaborate in via centralizzata. L'Agenzia precisa che, per ragioni pratiche, i provvedimenti di conferma o diniego dei rimborsi potranno essere emessi anche dagli Uffici territorialmente competenti, se in possesso di adeguati elementi conoscitivi, previo coordinamento con il Centro Operativo.

In caso di contestazioni inerenti gli atti emessi dal Centro Operativo la competenza è affidata alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, sarà questo quindi a rappresentare l'Amministrazione in giudizio. (artt. 4 e 10 D.Lgs. n. 546/1992).

13. Fissazione interessi di mora per somme iscritte a ruolo

Il 10 aprile 2014 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 51684 che fissa la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (ex art. 30, DPR n. 602/1973).

A decorrere dal 1 maggio 2014, il tasso di interesse in questione è stato fissato in misura pari al 5.14% in base alla media dei tassi bancari attivi nell'anno 2013.

Gli interessi moratori tornano quindi a far registrare un lieve decremento rispetto al saggio del 5.22% fissato per il 2013 (provv. n. 27678 del 4 marzo 2013).

Si ricorda che gli interessi di mora sono applicati decorsi 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento sulle somme iscritte a ruolo al netto di sanzioni e interessi e coprono il periodo che va dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento delle somme dovute.

14. Mancato utilizzo dei terreni soggetti a piani particolareggiati

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 9 aprile 2014 la risoluzione n. 37/E, con cui chiarisce aspetti legati all'irrogabilità di sanzioni per il mancato utilizzo



Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 2014/55939



Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 2014/51685

edificatorio entro i termini stabiliti dalla legge e/o per la cessione entro un quinquennio dal trasferimento, di terreni soggetti all'agevolazione fiscale dei piani urbanistici particolareggiati (ex comma 25, art. 1, L. n. 244/2007 e s.m.i).

La misura in esame, abrogata dal 1 gennaio 2014 per effetto del comma 4, art. 10, D.Lgs. n. 23/2011, è ormai applicabile ai soli trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2013 e consiste nell'applicazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta all'1% sui trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati finalizzati a programmi di edilizia residenziale da concludere entro 5 anni dal trasferimento (il termine di completamento è stato prorogato di ulteriori 6 anni, per un totale di 11, con l'art. 6, comma 6, del DL n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013).

Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di mancato utilizzo edificatorio dei terreni nei 5 anni successivi all'acquisto, il proprietario decade automaticamente dall'agevolazione, senza alcun obbligo di denuncia agli Uffici (ex art. 19 DPR n. 131/1986) ed è quindi tenuto a liquidare l'imposta complementare risultante dalla differenza tra l'aliquota ordinaria e quella agevolata a suo tempo versata, con applicazione degli interessi di mora (come da L. n. 29/1961) sulla maggiore imposta a far data dalla registrazione dell'acquisto del terreno.

In via del tutto analoga, il proprietario dei terreni decade automaticamente dall'agevolazione, senza bisogno di denuncia agli Uffici, anche cedendo gli stessi prima di averne completato l'edificazione (ovvero prima degli 11 anni concessi). L'Agenzia viene a conoscenza della decadenza mediante l'atto di trasferimento degli immobili. Il proprietario è tenuto a versare la maggiore imposta con le stesse modalità sopra esposte.

L'Agenzia puntualizza che in entrambi i casi non trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui all'art. 69 del DPR n. 131/1986. L'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta sarà essere notificato dagli Uffici entro tre anni dall'atto di trasferimento degli immobili, ovvero dal termine di decadenza per la mancata edificazione (11 anni dal trasferimento).



Risoluzione
Agenzia
delle entrate,
9 aprile 2014,
n. 37/E



AIUTI DI STATO

15. Linee guida sugli aiuti di Stato energia e ambiente

Il 9 aprile 2014 la Commissione Europea ha adottato le nuove Linee Guida europee sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente. Fondamentale per l'adozione del nuovo testo è stato il lavoro svolto da Confindustria in sede europea: dopo un lungo e difficile negoziato tra la Commissione, gli Stati Membri e l'industria europea, si è riusciti a modificare drasticamente il testo originariamente proposto e ad evitare una grave penalizzazione delle imprese.

Le nuove Linee Guida introducono misure più restrittive in merito alla compatibilità con le regole del mercato interno degli aiuti concessi dagli Stati membri per il sostegno all'obiettivo vincolante europeo di conseguimento del 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. Contestualmente, introducono criteri per armonizzare gli schemi nazionali per le esenzioni parziali alle industrie energivore dal pagamento del contributo al sostegno delle fonti rinnovabili. Inoltre, stabiliscono criteri in merito ad alcune misure vincolanti introdotte dalla Direttiva sull'Efficienza Energetica 2012/27/UE (EED).



Le misure si inseriscono anche nel contesto degli obiettivi climatici ed energetici europei proposti dalla Commissione Europea per il 2030, cioè una riduzione del 40% di emissioni di gas serra, un obiettivo vincolante europeo di produzione di energia da fonti rinnovabili del 27%, il proseguimento delle politiche sull'efficienza energetica e un nuovo sistema di governance, che assicuri un sistema energetico europeo competitivo e sicuro.

Un'analisi di dettaglio del documento è disponibile sulla Comunità Fisco dell'Area Politiche Fiscali.



INTERNAZIONALE

16. OCSE – Public consultations on TP documentation and CbC reporting

Il 15 aprile 2014, l'OCSE ha annunciato che il 19 maggio 2014 all'OECD Conference Center di Parigi si terrà una consultazione pubblica sulla bozza del documento relativo alla documentazione in materia di transfer pricing e al *country by country reporting* (azione 13 del piano BEPS), [pubblicato il 30 gennaio scorso e consultabile sul sito dell'organizzazione](#).

Sul documento sono già stati inviati commenti che saranno discussi del gruppo di lavoro n. 6 del Comitato per gli Affari Fiscali dell'OCSE. L'incontro del 19 maggio potrà essere seguito in streaming sul sito dell'organizzazione [al seguente link](#).

17. OCSE – Global VAT Forum Tokyo 2014

I governi di circa 100 Paesi hanno preso parte al Global Forum dell'OCSE riguardante l'IVA, tenutosi a Tokyo il 17-18 aprile 2014, approvando una nuova serie di linee guida per la corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al commercio internazionale. Tali linee guida fissano norme volte ad assicurare la neutralità nel commercio transfrontaliero e una tassazione più coerente dello scambio di servizi B2B.

Il rischio della doppia imposizione è maggiormente presente in ambito di commercio internazionale, in particolare nelle prestazioni di servizi, poiché ogni Stato prevede regole diverse per stabilire i presupposti territoriali dell'imposta; le linee guida intendono intervenire nelle due aree ritenute maggiormente critiche: la neutralità dell'IVA e la tassazione nel commercio transfrontaliero nel Paese di destinazione.

18. OCSE – Taxing Wages 2014

L'11 aprile è stata annunciata la pubblicazione del rapporto OCSE Taxing Wages 2014 con cui l'organizzazione fornisce un'analisi comparativa dei livelli di tassazione e di contribuzione socio-assistenziale sul lavoro dipendente nei 34 Stati membri.

Dall'analisi dei dati risulta che negli ultimi 3 anni le imposte sul reddito delle persone fisiche sono aumentate in 25 Stati su 34, in buona parte per effetto delle politiche di riduzione delle spese fiscali messe in atto dai Governi che hanno determinato un incremento delle basi imponibili. Analogamente la

pressione fiscale media sui redditi da lavoro dipendente nell'area OCSE ha fatto registrare un aumento dello 0,3% rispetto ai dati del 2012, assestandosi al 35,9%.

Il rapporto segnala che sul lavoratore medio italiano la pressione fiscale e contributiva è ben 12 punti percentuali oltre la media OCSE e pesa per il 47,8% della retribuzione.

Uno specifico capitolo del rapporto è stato dedicato alla progressività dei sistemi fiscali dei vari Paesi, ed evidenzia come dopo la crisi economia del 2007 per le famiglie a basso reddito (ed in particolare per quelle più povere con bambini) il sistema sia diventato più progressivo, grazie anche alle agevolazioni e agli aiuti messi a disposizione dagli Stati, mentre poco è cambiato per quanto riguarda la tassazione dei "contribuenti single" o comunque senza figli. Conformemente a tale trend, nel caso italiano il livello del prelievo risulta incrementato dello 0,8% sui lavoratori single nel periodo compreso tra il 2000 e il 2013, mentre per lo stesso periodo sui nuclei familiari monoreddito (un lavoratore dipendente con coniuge e 2 figli a carico) la pressione fiscale e contributiva ha fatto registrare una diminuzione dell'1,1%.

[Il rapporto taxing wages 2014 sarà reso disponibile in formato digitale sul sito dell'OCSE dal 22 maggio 2014.](#)

19. EU – Letter from BusinessEurope about financial transactions tax

In vista della riunione dell'Ecofin del 6 maggio 2014 che vede in programma la discussione di dossier fiscali relativi alle modifiche alla direttiva madre-figlia e all'implementazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), Business Europe ha inviato alla presidenza di turno del Consiglio una lettera con cui ribadisce il proprio scetticismo sull'implementazione di quest'ultima imposta.

L'organizzazione europea degli industriali sottolinea ancora una volta le possibili ricadute negative che l'FTT può comportare, anche se implementata in una rosa ristretta di Paesi mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata. In particolare, è stato evidenziato come, a differenza di quanto riportano le analisi di impatto della Commissione, diversi studi indipendenti (Deloitte, Oliver Wyman, London Economics, ecc) concordino sui possibili effetti recessivi di una FTT armonizzata ed è stato auspicato che tali preoccupazioni trovino opportuno spazio all'interno del dibattito dell'Ecofin.



ATTIVITA' DELL'AREA

20. Audizione Confindustria su proposta dichiarazione IVA standard

Il giorno 9 aprile la Commissione finanze e tesoro del Senato ha audito informalmente Confindustria nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario COM(2013) 721, che reca la proposta di istituzione di una dichiarazione IVA standard, con contenuto uniforme in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Confindustria ha espresso apprezzamento per l'ambiziosa proposta ma ha anche segnalato alcune possibili criticità tecniche.

Il testo dell'audizione è reperibile nella sezione documenti della Comunità

professionale fisco di Confindustria.

21. Semplificazioni fiscali - Incontro con il dipartimento della funzione pubblica

Nel corso del mese di aprile è proseguito il lavoro con il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sul tema delle semplificazioni fiscali; anche tale Ministero, infatti, al pari del Ministero dell'economia e delle finanze, sta cercando di promuovere l'adozione di un pacchetto di misure di semplificazione, tra le quali prevedere anche quelle di carattere fiscale.

La riunione tenutasi lo scorso 22 aprile è stata l'occasione per cercare di delineare una possibile - e necessariamente approssimativa - stima dei risparmi che alcune proposte di semplificazione fiscale potrebbero generare per le imprese.

Tra le possibili semplificazioni fiscali oggetto di analisi si segnalano l'abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti, l'ampliamento delle ipotesi di esonero dalla presentazione della garanzia nel caso di rimborsi IVA, la semplificazione del contenuto degli elenchi intrastatali delle prestazioni di servizi, la semplificazione della gestione delle addizionali regionali e provinciali, l'eliminazione del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti IVA.

22. Coordinamento tributario triveneto

L'11 aprile si è tenuta a Rovigo una riunione del Coordinamento Tributario Triveneto, al quale ha partecipato anche un rappresentante dall'Area Politiche Fiscali di Confindustria.

La riunione si è caratterizzata per il proficuo confronto con la d.ssa Cinzia Romagnolo, Direttore Centrale Aggiunto della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Sono stati, in particolare, segnalati all'Agenzia delle entrate alcuni casi di accertamento ritenuto particolarmente problematici in tema di esterovestizione (con i relativi profili IVA concernente la riqualificazione delle operazioni contestate) e sollevati alcuni temi interpretativi che generano problemi ricorrenti che mettono in difficoltà l'operatività quotidiana delle imprese. In particolare: il tema dell'emissione delle note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali (concordato preventivo); la questione della prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale nel caso di cessioni intracomunitarie; gli atti di irrogazione delle sanzioni nel caso di utilizzo in compensazione del credito d'imposta R&S (di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296), in assenza di nulla osta da parte dell'Agenzia delle entrate; le sanzioni applicabili in caso di non corretta applicazione del reverse charge.

23. VAT group meeting di BusinessEurope

Il 23 aprile si è tenuta presso la sede di BusinessEurope una riunione del gruppo di lavoro IVA (VAT group) dell'associazione comunitaria.

I principali temi affrontati nel corso della riunione sono stati i seguenti temi:

Nuove regole di territorialità IVA: dal 1° gennaio 2015 entreranno in vigore nuove regole di territorialità relative alle prestazioni di telecomunicazione,

tele radiodiffusione, e di servizi elettronici, basate sul luogo di stabilimento del cliente, sia per le prestazioni B2B che per quelle B2C. Da tale date, per queste prestazioni, è prevista anche la possibilità di utilizzare un sistema di sportello unico (one stop shop).

La riunione è stata l'occasione per un confronto circa lo stato dell'arte sull'implementazione di tali nuove disposizioni: è emerso come nella maggioranza degli Stati membri, nonostante gli sforzi interpretativi e preparatori profusi dalla commissione europea, molti Paesi stiano procedendo a rilento nella preparazione.

Dichiarazione IVA standard: in merito alla proposta della Commissione Europea di istituzione di una dichiarazione IVA standard uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, il gruppo di lavoro ha condiviso l'idea che la essa rappresenti una utile occasione per proporre una semplificazione degli adempimenti IVA; si è concordato altresì sul fatto che, come sostenuto da Confindustria, è importante evitare che la nuova proposta possa tradursi in una proliferazione degli adempimenti legati alla compliance IVA. Ad ogni modo, è stata ribadita la grande attenzione che la Commissione europea dedica a tale proposta che sarà sicuramente oggetto di confronto anche nel corso del semestre italiano di presidenza europea.

VAT Expert group: l'attività del VAT Expert Group (VEG) sta volgendo al termine del suo mandato biennale; in vista della prossima riunione del VEG, alcuni partecipanti al VAT group di BusinessEurope e impegnati nell'attività del VEG sono stati coinvolti nel lavoro di redazione del documento con le indicazioni finali che il gruppo lascerà alla Commissione europea.

La Commissione sembra intenzionata a ricostituire il VEG per un nuovo mandato biennale.